

Bruxelles, 25 ottobre 2019  
(OR. en)

13448/19

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0233(NLE)**

---

**AVIATION 202  
RELEX 960**

**DOCUMENTO DI LAVORO**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	ST 131554/19
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella Commissione allargata di Eurocontrol per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento <ul style="list-style-type: none"><li>• Compromesso della presidenza</li></ul>

---

Delegations will find attached a revised draft Council decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the enlarged Commission of Eurocontrol, regarding principles for establishing the cost-base for en-route charges and the calculation of the unit rate and conditions of application of the route charges system and conditions of payment.

Changes with respect to the Commission's proposal are marked with **bold** and [...].

In the absence of comments by delegations by close of business on **Monday, 28 October 2019**<sup>1</sup>, the file will be forwarded to the lawyer-linguists for legal-linguistic revision, and subsequently to Coreper and Council for adoption as a "I/A" item at a future meeting.

---

<sup>1</sup> avia-mar@consilium.europa.eu

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella Commissione allargata di Eurocontrol per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta ("l'accordo")<sup>2</sup> è entrato in vigore il 1° gennaio 1986.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione allargata adotta principi che disciplinano la determinazione dei costi per il calcolo dei canoni di navigazione aerea e le condizioni di applicazione, comprese le condizioni di pagamento di tali canoni.
- (3) [...] **Nel corso della sua 112<sup>a</sup> sessione [...] il 26 e 27 giugno 2019, il Comitato allargato [...] ha adottato [...] decisioni relative alle proposte di modifica [...] dei principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari e a un aggiornamento delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e delle condizioni di pagamento ("le decisioni").**

---

<sup>2</sup> <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/attachments/multilateral-agreement-relating-to-route-charges.pdf>

- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella Commissione allargata di Eurocontrol, **che approverà tali modifiche nella sessione ad hoc del 28 novembre 2019**, poiché l'oggetto di tali decisioni è già disciplinato in larga misura dalla legislazione dell'Unione, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione<sup>3</sup>. Tali atti possono pertanto incidere su norme comuni o modificarne la portata e l'Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Obiettivo delle decisioni è assicurare il mantenimento della coerenza con le norme dell'Unione in materia di trasporti, in particolare con il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. È perciò opportuno sostenere l'adozione di tali decisioni.
- (6) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della Commissione allargata di Eurocontrol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella procedura scritta prima o nel corso della **sessione ad hoc** della Commissione allargata di Eurocontrol del 28 novembre 2019 è la seguente:

- a) sostenere i principi aggiornati per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 096 del 31.3.2004, pag. 1).

<sup>5</sup> <https://ext.eurocontrol.int/ftp/?t=93085cefad506a898b74bf51ae9f2ec6> Documento Eurocontrol n. 19.60.01

- b) sostenere le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento aggiornate<sup>6</sup>.

*Articolo 2*

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della Commissione allargata di Eurocontrol esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La presente decisione **entra in vigore il giorno dell'adozione** [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>6</sup> <https://ext.eurocontrol.int/ftp/?t=5db7f9ad4dda0c0a7803388ca46b101e>  
Documento Eurocontrol n. 19.60.02-1